



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SETTORE BENI E SERVIZI**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
MECCANICA DEI MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' E IN USO AL COMUNE DI
GENOVA PER UN BIENNIO (PRESUMIBILMENTE DAL 25.03.2022 AL 24.03.2024)**

CIG 9135454F1D

Art.1 - Oggetto del servizio

Il presente documento descrive la disciplina delle condizioni particolari di servizio relativo all'esecuzione di interventi di manutenzione e riparazione dei motoveicoli di proprietà e comunque in uso al Comune di Genova.

L'aggiudicazione del presente servizio avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ovvero utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, sulla base dei criteri di valutazione delle offerte stabiliti al successivo art. 3.

Il parco motoveicoli è attualmente di 141 unità di cui 99 in uso alla P.L.e 42 alle altre Direzioni/Municipi dei quali si forniscono i dati essenziali nell'allegato Elenco Motoveicoli di proprietà o in uso al Comune di Genova.

Tali dati potranno subire modifiche sia in ordine al numero dei veicoli sia alle tipologie dei mezzi.

Tali modifiche verranno comunicate alla ditta aggiudicataria.

L'importo totale del Servizio a base di gara è pari ad Euro 104.000,00 oltre Iva 22%, presumibilmente per il periodo dal 25.03.2022 al 24.03.2024.

Le percentuali di sconto offerte dalla ditta aggiudicataria dovranno essere applicate sulle varie Tipologie degli interventi e dei pezzi di ricambio al fine di determinare il costo totale di ogni singola richiesta.

La procedura negoziata verrà effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.lgs 50/2016 per l'assegnazione con unico operatore e verrà svolta sul MePA di Consip.

SPESE DI BOLLO A CARICO DITTA AGGIUDICATARIA

È dovuta l'imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta al Settore Stazione Unica Appaltante, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23 o marca da bollo digitale.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

Il numeri di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito dalla procedura SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) attivata sul sito www.avcp.it: CIG 9135454F1D

DUVRI

Si evidenzia che in base al D. lgs. 81/2008 la C.A. ritiene, in relazione al presente appalto di non dover redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto gli utenti si limitano a consegnare i mezzi, poi movimentati direttamente dal personale della ditta assegnataria

Art. 2 -Modalità di risposta alla richiesta di offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese partecipanti, la RDO è integrata dal presente documento che disciplina le Condizioni Particolari del Servizio.

La ditta inserirà in piattaforma:

- a) i documenti amministrativi richiesti:
 - DGUE
 - Dichiarazioni integrative a DUGE (in cui dovrà dichiarare che in caso di aggiudicazione disporrà dei requisiti di esecuzione indicati di seguito nell'apposito paragrafo)
 - Allegato Clausole Integrità
 - Informativa sulla privacy
- b) nella documentazione tecnica:
 - Relazione Tecnica
- c) nella documentazione economica:
 - modello dettaglio economico;
 - modello dichiarazioni varie costo del lavoro e sicurezza

E formulerà la propria offerta economica inserendo nel “modulo offerta” generato dal sistema la percentuale unica ponderata valida ai soli fini di individuazione dell'aggiudicatario che risulterà alla colonna A-9 del predetto Modulo Economico.

Pagamento del contributo in favore di Anac

Esente.

Soccorso Istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48,

comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

REQUISITO DI AMMISSIONE

Le imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art.45 comma 2 lettere d) ed e) del D.lgs. 50/2016, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 *ter* del codice civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Predetto D.lgs. 50/2016.

I concorrenti per essere ammessi alla presente gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 dovranno essere iscritti, per attività inserenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (CCIAA) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando, in caso di Consorzio il requisito dovrà essere posseduto dalla consorziata esecutrice).

REQUISITI DI ESECUZIONE

Per le imprese partecipanti alla procedura d'Appalto, sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti di esecuzione:

- disporre, nell'ambito del Comune di Genova, di un'officina per la riparazione/manutenzione dei motoveicoli:

- a) dotata di almeno n. 2 dipendenti con il profilo di operaio qualificato in base al CCNL pertinente oppure n. 2 dipendenti e/o soci, impiegati nel servizio, che abbiano i requisiti per essere responsabili tecnici ai sensi della L. 5.2.1992 n. 122;
- b) sita a non più di 500 m da una fermata di autobus di linea e/o di metropolitana e idonea a consentire una completa copertura dei motocicli, al fine di evitare che ci possano essere danneggiamenti.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il requisito di cui al punto a) dovrà essere posseduto dalla Capogruppo; mentre il requisito di cui al punto b) dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando; in caso di Consorzio entrambi i requisiti lettera a) e lettera b) dovranno essere posseduti dalla Consorziata esecutrice;

La ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio dovrà fornire idonea documentazione attestante:

- 1) la qualificazione dei dipendenti e/o dei soci;
- 2) il titolo di disponibilità dell'officina e dell'area atta a custodire i mezzi, allegando le relative

- planimetrie;
- 3) dotazione di una polizza assicurativa, esente da franchigia, di durata corrispondente a quella del servizio per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria con un massimale annuo non inferiore ad € 200.000,00.

Art. 3 Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del presente servizio avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione sottoindicati:

A)	ELEMENTO ECONOMICO	PUNTEGGIO MASSIMO	30
B)	ELEMENTI TECNICI	PUNTEGGIO MASSIMO	70

A) MODALITA' DI ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA ED ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO – PUNTI 30.

I concorrenti dovranno formulare la propria offerta economica compilando il fac-simile del modulo "Dettaglio Economico" inserito in piattaforma e, inoltre, dovranno formulare la propria offerta economica inserendo nel modulo offerta generato dal sistema la percentuale unica ponderata valida ai soli fini di individuazione dell'aggiudicatario che risulterà alla colonna A 9 del predetto Modulo Economico.

In particolare, la percentuale unica ponderata valida al solo fine di individuare l'aggiudicatario che risulterà alla colonna B 10 del predetto Modulo Economico verrà calcolata secondo la seguente formula matematica:

$$psc = \frac{(psco \times 45) + (psric \times 41) + (pspneux \times 14)}{100}$$

psco=perc. sconto su costo orario medio

psric = perc. sconto su ricambi piaggio, fiat e altre marche

psneu=perc. Sconto su pneumatici

psc = perc. sconto complessiva

B) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO – PUNTI 70

Il punteggio tecnico complessivo di 70 punti verrà attribuito a seguito dell'analisi e della verifica della relazione tecnica, massimo n. 8 facciate (4 fogli) proposta dalla ditta ed inserita in procedura che metta in risalto l'efficienza organizzativa dell'officina e l'attenzione al proprio personale dedicato all'appalto, alla formazione dello stesso e ai servizi migliorativi.

Il punteggio totale sarà così suddiviso:

- a) Numero di persone (dipendenti a tempo indet. /o determinato, soci ecc.) oltre ai due già previsti come requisito di esecuzione, dedicato al servizio di riparazione dei motoveicoli e della relativa esperienza professionale specifica, che abbiano i requisiti per essere responsabili tecnici ai sensi della L. 5.2.1992 n. 122** **Punti max. 16**

Il concorrente dovrà fornire l'elenco del proprio personale dedicato al servizio indicando la qualifica, il contratto di lavoro applicato e la relativa professionalità.

La Commissione attribuirà 2 punti per ogni dipendente (eccettuati i 2 già previsti come requisito di esecuzione) fino ad un massimo di 16 punti.

b) Aggiornamento professionale, anche in materia di sicurezza, del personale nell'ultimo triennio. Punt max. 10

La ditta dovrà indicare per ciascun addetto al servizio la tipologia del corso effettuato, la durata, il periodo di svolgimento ecc.

La Commissione attribuirà 0,5 punti per ogni corso effettuato di almeno 4 h fino ad un massimo di punti 10.

c) Contratti di riparazioni carrozzerie effettuati per conto di Pubbliche Amministrazioni nell'ultimo quinquennio Punt max. 10

Il concorrente dovrà elencare i contratti eseguiti per Pubbliche Amministrazioni, indicando l'importo al netto dell'Iva ed il periodo di esecuzione.

La Commissione attribuirà 2 punti per ogni contratto di importo pari almeno ad Euro 20.000,00 al netto dell'Iva fino ad un massimo di 10 punti.

d) Possesso di attrezzature specifiche per l'esecuzione del servizio. Punt max. 12

Il concorrente dovrà fornire l'elenco delle attrezzature che ha in dotazione per l'esecuzione del servizio di riparazione, indicando il numero, la tipologia, il costo e l'anno di acquisto e la destinazione d'uso.

La Commissione attribuirà 1 punto per ogni attrezzatura acquistata o comunque acquisita nuova in dotazione nell'ultimo quinquennio.

La Commissione attribuirà 0,25 punti per ogni attrezzatura acquistata o comunque acquisita nuova in dotazione in periodo antecedente al quinquennio fino ad un massimo di 12 punti.

Non saranno oggetto di attribuzione di punteggio le attrezzature di valore economico d'acquisto inferiore ad Euro 1.000,00.

e) indicazione di un recapito di riferimento per interventi di urgenzi reperibile h. 24 – 365 giorni. Punt max. 5

f) disponibilità ad interventi urgenti anche nei giorni festivi e prefestivi (domenica e festività infrasettimanali, eccetto Natale). Punt max. 9

g) possesso certificazione ASSECO Punt max. 2

h) messa a disposizione della SUAC di portale on-line per la consultazione di richieste di preventivo, stato di evasione degli ordini Punt max. 6

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata sul portale del MePA da apposita commissione giudicatrice (eccetto per il punteggio di cui ai punti e) -f) – g) e h) che verranno attribuiti direttamente dalla piattaforma) nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 77 del codice nonché in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta Comunale del Comune di Genova con proprio atto n. 20 del 23/02/2017 come modificata dalla Delibera n. 216 dell'8.10.2020. Il Presidente sarà scelto tra i dirigenti dell'Ente in considerazione del curriculum e del settore di competenza.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice provvederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e all'individuazione del migliore offerente.

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del codice, verranno sottoposte a verifica di anomalia.

La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del codice. Qualora le giustificazioni presentate non fossero esaustive, prima di procedere all'esclusione dell'offerente, si provvederà a convocarlo per iscritto per un contraddittorio, indicando puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni ritenute necessarie. In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari che, per ciascuno dei punti contestati, fornisca le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, e comunque ogni elemento utile per la dimostrazione della congruità dell'offerta, a tal fine il concorrente potrà avvalersi durante il contraddittorio della presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia.

La presente Amministrazione, verificherà, partendo dalla I° in graduatoria, la conformità delle offerte ricevute a quanto prescritto nelle presenti Condizioni del Servizio. In caso di non conformità dell'offerta, si procederà all'invalidazione della stessa.

Una volta identificata la prima offerta valida, come sopra disposto, la presente Amministrazione procederà all'aggiudicazione della RdO utilizzando le funzionalità disponibili all'interno del Mercato Elettronico della PA (MEPA).

Art. 4 Valore, durata del contratto ed articolazione del Servizio

L'importo complessivo del contratto sarà determinato dalla percentuale di sconto offerta in sede di gara sull'importo indicato precedente art. 1.

L'importo contrattuale potrà essere aumentato o ridotto nel limite del 20% d'obbligo, senza alcuna pretesa da parte della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il valore massimo dell'importo così stimato ammonta ad Euro 124.800,00 IVA 22% esclusa.

Il servizio consiste nell'effettuazione di interventi di manutenzione e riparazione, quando se ne presenti la necessità, dei motoveicoli di proprietà o in uso al Comune di Genova. I tempi di esecuzione degli interventi debbono avere come riferimento il tempario BADA mentre, per quanto attiene il materiale di consumo ed il costo dei ricambi, essi si debbono evincere dai listini ufficiali in vigore al momento dell'ordinativo del materiale.

Formano oggetto del servizio in argomento tutte le seguenti prestazioni:

- esecuzione delle operazioni di manutenzione preventiva per consentire il corretto utilizzo del motoveicolo;
- preparazione meccanica dei motoveicoli per invio alla revisione in ottemperanza alla normativa vigente in materia, nonché revisione ex art. 80 Codice Stradale;
- riparazioni per guasti ed anomalie di funzionamento conseguenti al normale utilizzo del motoveicolo;
- soccorso stradale;
- rabbocchi di olio e liquidi;
- rabbocchi e sostituzione olio 2T per i motoveicoli funzionanti a miscela;
- riparazione e/o sostituzione degli pneumatici, campanatura e convergenza;
- revisioni dei motoveicoli;
- esecuzione delle riparazioni/sostituzioni delle parti danneggiate della carrozzeria e interventi di verniciatura sulle stesse.

Tale elencazione costituisce una mera esemplificazione delle attività oggetto del servizio che debbono intendersi estese a tutte le attività e adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti i motoveicoli di proprietà o in uso al Comune di Genova.

La realizzazione di tutti i compiti riguardanti lo svolgimento della corretta manutenzione dei

motoveicoli è condizione indispensabile per l'adempimento della prestazione derivante dalla presente obbligazione.

A tal proposito, risulta evidente che effettuare una manutenzione puntuale dei motoveicoli consentirebbe una maggiore longevità degli stessi, con minor spesa per le casse comunali e conseguente risparmio di risorse pubbliche.

La realizzazione di ciascun intervento dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente previa autorizzazione rilasciata a mezzo posta elettronica da parte, rispettivamente, del Comune di Genova cui dovrà essere inoltrata, stesso mezzo, la richiesta con allegato il preventivo dettagliato di spesa relativo all'intervento.

La ditta aggiudicataria potrà, su espressa richiesta del committente, utilizzare pezzi di ricambio in buono stato ricavati da altri motoveicoli di proprietà dei committenti non più circolanti. In tal caso all'aggiudicatario sarà dovuto soltanto il costo della manodopera.

La manutenzione e la riparazione deve essere effettuata su tutti i motoveicoli costituenti la flotta indipendentemente dalla circostanza che la ditta aggiudicataria sia o meno dotata delle attrezzature necessarie (es. macchinari per la diagnostica) per ciascun motoveicolo delle stesse.

Art. 5 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Dlgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente documento.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 6 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria:

1. comunicare, entro 5 gg dall'aggiudicazione definitiva, il/i nominativo/i del/i soggetto/incaricato/i della gestione commerciale del servizio e della fatturazione, nonché il numero di fax e l'indirizzo mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni al Comune di Genova, ed indicare, nell'ambito del Comune di Genova, l'indirizzo dell'officina per la riparazione meccanica dei motoveicoli, dotata di almeno n. 2 dipendenti con il profilo di "operaio qualificato 2 in base al CCNL pertinente oppure n. 2 dipendenti e/o soci, impiegati nel servizio, che abbiano i requisiti per essere responsabili tecnici ai sensi della l. 5.2.1992 n. 122 e sita a non più di 500 m. da una fermata di autobus di linea e/odi metropolitana;
2. concordare, con i diversi Settori comunali fruitori del servizio, la data di consegna dei motoveicoli in officina per la diagnosi dei guasti necessaria all'emissione del preventivo, che dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla data della richiesta;

3. effettuare gli interventi di manutenzione necessari/richiesti solo ed esclusivamente previa autorizzazione rilasciata, a mezzo posta elettronica, da parte del preposto Ufficio Automezzi a cui dovrà essere inoltrato, stesso mezzo, il preventivo dettagliato di spesa relativo a ciascun intervento, che dovrà pervenire entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla consegna;
4. far pervenire il preventivo al preposto Ufficio Automezzi, sempre entro un massimo di cinque giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta dai vari Settori comunali, qualora gli stessi necessitino di interventi (es. cambio di pneumatici invernali, luci, batteria ecc.) per i quali non sia indispensabile la presentazione del motoveicolo in officina per la relativa diagnosi.
5. garantire l'esecuzione delle riparazioni di tutti i motoveicoli di proprietà e comunque in uso al Comune di Genova nel più breve tempo possibile; gli interventi dovranno in generale essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla data di autorizzazione del preventivo, ovvero, qualora il motoveicolo non si trovasse in officina, dalla data della consegna da parte del settore interessato;
6. concordare con il Settore interessato, dandone contestuale informativa al preposto Ufficio Automezzi, la data di riconsegna del motoveicolo qualora, per motivate esigenze (es. attesa pezzi di ricambio ecc.) fosse necessario un fermo macchina superiore ai 5 giorni lavorativi;
7. assicurare che l'esecuzione degli interventi venga effettuata nel rispetto dei listini ufficiali delle marche dei motoveicoli in dotazione ai committenti e dei tempi di riferimento. Gli importi relativi alle riparazioni meccaniche dei motoveicoli saranno liquidati esclusivamente entro i limiti previsti dai listini e dai tempi di cui sopra;
8. attestare, nel caso di impiego di pezzi di ricambio "equivalenti", così come previsto dall'art. 68 del D.Lgs 50/2016, la validità funzionale degli stessi fornendo la relativa documentazione a comprova;
9. mettere a disposizione dei committenti a richiesta e senza onere alcuno, gli elenchi prezzi, i tariffari ed i tempi di riferimento e/o altra documentazione necessaria al fine di verificare la correttezza e veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni;
10. impegnarsi affinché l'officina offerta sia dotata di personale idoneo a gestire il ritiro e la riconsegna dei motoveicoli, garantendone l'apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario mattutino e pomeridiano ed assicurando in essa la dotazione di utenza telefonica e di fax;
11. mantenere operativa, per tutta la durata del contratto, l'officina offerta, impegnandosi a fornire copia della documentazione idonea a comprovare la disponibilità della stessa, ad esempio certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o altro idoneo documento da cui si possa desumere la piena disponibilità dell'officina offerta;
12. mantenere invariata per tutta la durata del contratto la percentuale di sconto offerta in sede di gara sul prezzo della manodopera, dei ricambi, oli e lubrificanti in genere, sui pneumatici di primaria marca e sul costo della manodopera;
13. manlevare e tenere indenne il Comune di Genova da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa, azione che da chiunque potesse essere avanzata in ordine al servizio stesso;
14. garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente documento;
15. garantire che i motoveicoli di proprietà o in uso al Comune di Genova in riparazione, siano custoditi in apposito garage o in altro idoneo spazio non accessibile a terzi estranei;
16. comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio;
17. trasmettere ai committenti prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici;
18. applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
19. rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, di sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

20. utilizzare, per le attività di manutenzione dei motoveicoli, esclusivamente oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/3814/UE del 24 giugno 2011. A tal fine ogni semestre la ditta dovrà fornire una lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l'etichetta dei lubrificanti utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio.

21. impegnarsi ad effettuare a proprie cure e spese il servizio di soccorso stradale e il rimorchio in officina dei motoveicoli danneggiati nel caso in cui gli stessi non possano essere consegnati direttamente dal personale del Comune, in quanto non funzionanti, con una franchigia di 100 km (calcolati tenendo conto sia del percorso di andata sia del percorso di ritorno) a favore del Comune. A titolo informativo nel corso dell'anno 2018 da parte del Comune di Genova sono stati effettuati n. 12 viaggi per una distanza superiori a 50 Km, e in nessuno di questi è stato necessario ricorrere al soccorso stradale, mentre nel corso del periodo compreso fra gli anni 2012 – 2018 risulta una sola richiesta di auto-rimorchio ad una distanza di 100 Km da Genova.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 7 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei limiti di legge disposti all'art. 105 del D.lgs 50/2016.

L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge disposti dall'art 105 del predetto decreto.

ART. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

I committenti si riservano, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento nonché alle modalità di svolgimento del servizio al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 9.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dai committenti e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento ai committenti o a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART.9 – Penali

I committenti, sulla base di quanto disposto nel precedente articolo “Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio” effettuerà mediante il proprio personale, i controlli e gli accertamenti ivi individuati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente documento, ed in particolare a quelle previste dal precedente articolo 6, o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardato appuntamento per la presentazione del mezzo in officina rispetto ai termini massimi previsti dal presente documento verrà applicata la penale di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo mezzo.

In caso di ritardo nella trasmissione del preventivo al competente ufficio automezzi rispetto a quanto previsto all’art. 6, punto 2), del presente documento, verrà comminata una penalità di Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini previsti, non imputabile a forza maggiore precedentemente segnalata all’ufficio automezzi, verrà applicata la penale di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di mancata messa a disposizione dei listini ufficiali, dei tempari di riferimento e/o di ulteriore documentazione di cui all’art. 6 punto 9) entro 7 giorni dalla richiesta della C.A. verrà applicata una penalità pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, a mezzo PEC, da parte del competente Settore Beni e Servizi: la ditta assegnataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di consegna della contestazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano nei termini indicati o qualora le stesse non siano ritenute, in tutto o in parte, valide, si procederà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, all’applicazione della penale.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10 per cento dell’importo contrattuale, ai sensi e per l’effetto dell’art. 113-Bis Codice degli Appalti; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all’adozione del provvedimento stesso.

Art. 10 - Fatture, liquidazioni e pagamenti

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come previsto dal dalla L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, dal Decreto legislativo del 27/12/2018 n. 148 (Fatturazione elettronica negli Appalti pubblici) e dal D.Lgs. n. 217/2017, intestate a Comune di Genova - Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: M3BUMV per i motoveicoli gestiti da tale settore e/o intestate a Comune di Genova- Polizia

13

Locale, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: 94QJC5 per i motoveicoli gestiti da tale settore. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d’ordine SIB, tutti i dati previsti dall’art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l’indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc...) inserendo l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l’irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere

la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

In applicazione di quanto previsto dall'art 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del DURC.

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

ART. 12 - Risoluzione del contratto

E' facoltà dei committenti risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dei committenti al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- a) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dai committenti, ferma

restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 10;

b) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dai committenti alla Ditta per porre fine all'inadempimento.

c) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

d) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

e) qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei luoghi di lavoro, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

Il contratto sarà altresì risolto qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Nei casi a), b), c) di cui sopra i committenti procederanno alla contestazione degli addebiti e fisseranno un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Ditta dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penali, spese e danni i committenti potranno rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

In caso di risoluzione contrattuale, i committenti procederanno all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 13 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, oppure derivanti da altri eventi che si possano verificare durante il ricovero dei mezzi presso l'officina (quali ad es. incendio, alluvione ecc.) di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale annuo non inferiore ad € 200.000,00.

ART.14 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avranno diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 15 - Cessione del credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

ART. 16 –Revisione dei prezzi

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione della variazione dei costi standard ovvero, in mancanza, dell'indice FOI.

ART. 17 – Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso amministrativo: TAR LIGURIA; termini di presentazione del ricorso: Trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 18 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 19- Informativa per il trattamento dei dati personali

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'operatore aggiudicatario si impegna a sottoscrivere l'ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679, come previsto dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 settembre 2021, allegato alla documentazione di gara.